

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI**

nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico COLOGNESI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. omissis dell'anno 2018 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: opposizione alla esecuzione, PROMOSSA da:

DEBITRICE

ATTORE opponente

CONTRO

BANCA ALFA
BANCA BETA - non costituito
AGENZIA ENTRATE- non costituito

CONVENUTI opposti

conclusioni per l'attore: come in atti,
conclusioni per il convenuto costituito: come in atti

PREMESSO IN FATTO

In data 26.3.2018 la DEBITRICE, nell'ambito della esecuzione immobiliare intrapresa dalla BANCA ALFA n. omissis a carico di omissis, nella quale erano intervenuti anche BANCA BETA ed Agenzia Entrate Riscossione, proponeva opposizione chiedendo:

“concedere ordinanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., sussistendo giusti e gravi motivi che non consentono di proseguire oltre l'esecuzione siccome incardinata.

nel merito accogliere le seguenti conclusioni:

-Accertare e dichiarare illegittima e/o comunque improcedibile l'esecuzione immobiliare RGE omissis incardinata dalla Banca ALFA con atto di pignoramento trascritto in data 31/03/17 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, atteso che la trascrizione del gravame pignoratizio è successivo alla trascrizione del verbale di separazione consensuale del 5/06/12 del Tribunale di Velletri n. Rep omissis, trascritto presso la competente Conservatoria con formalità n. omissis del 2/10/12, e quindi in data antecedente alla stessa iscrizione ipotecaria della banca mutuante, che risulta essere stata iscritta in data 17/09/13 presso l'ufficio Provinciale di Roma,- Servizio di pubblicità Immobiliare di Roma 2, Reg. Gen. omissis.

-Accertare e dichiarare che il diritto di abitazione di cui è titolare la ricorrente è opponibile alla procedura esecutiva immobiliare RGE omissis e per l'effetto dichiararne l'estinzione.

-Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.

Il GE, in date 27 marzo 2018 e 12/07/18 provvedeva sull'istanza di cui al punto precedente, nel modo che segue *“Il GE vista la allegata istanza sospensiva alla opposizione del terzo detentore del 26.3.2018, che veniva disattesa ritenendosi non opponibile alla procedura il diritto di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione dei coniugi, non trascritto, ovvero trascritto dopo il pignoramento od il diritto reale di garanzia dei creditori, come richiesto dalla opponente si fissa per la trattazione del merito della opposizione alla udienza del 5 dicembre 2018 ore 9.30, con termine fino al 5 settembre pv per introduzione del giudizio”.*

Introdotta il giudizio dalla DEBITRICE, confermando le soprastanti sue richieste e domande in sede di merito, si costituiva la sola BANCA ALFA, restando contumaci gli altri creditori, esponendo:

- che con “Contratto di Mutuo” ai rogiti Notaio omissis, munito di formula esecutiva ed esente dalla notifica ai sensi dell’art. 41, 1° comma, D. Lgs 385/93, la Banca in persona del legale rappresentante p.t. concedeva al MARITO, quest’ultimo anche come parte datrice di ipoteca, e alla DEBITRICE, un mutuo assistito da garanzia ipotecaria per l’importo di € 196.000,00= (centonovantaseimila/00), ammortizzabile in mesi 300 (25 anni), a partire dalla data del 1.9.2008, mediante rate mensili costanti posticipate;

- che il mutuo veniva erogato in unica soluzione, contestualmente alla stipulazione del contratto dalla Banca alla Parte Mutuataria, che dunque dichiarava di ricevere la somma di € 196.000,00=, dandone ampia e finale quietanza;

- che a garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di mutuo e dall’allegato capitolato, ed in particolare della restituzione, anche in via anticipata, della somma capitale, del pagamento degli interessi, ivi compresi gli eventuali interessi di mora, e di ogni altro accessorio, nonché infine del rimborso delle spese, il omissis (già parte mutuataria), consentiva che a proprio carico ed a favore della Banca venisse iscritta ipoteca sugli immobili di sua proprietà (nonché su tutte le loro adiacenze, accessori, nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni ed ogni altra pertinenza) siti in Comune di omissis; Detta unità immobiliare è censita al NCEU di detto omissis; che l’ipoteca veniva effettivamente iscritta per € 392.000,00 presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 2 in data 15.7.2008 al N. omissis.; che MUTUATARI già dal 31 marzo del 2014 si rendevano inadempienti per il mancato pagamento di rate di mutuo scadute, talché si verificava, ex art. 1186 c.c., la decadenza dal beneficio del termine così come previsto nei patti contrattuali con il conseguente diritto della Banca ad ottenere il pagamento integrale del residuo mutuo;

che la BANCA in forza del predetto titolo esecutivo, provvedeva a notificare invano a MUTUATARI due atti di precetto rispettivamente alle date del 15.1.2016 e del 14.6.2016; che, pertanto, un nuovo atto di precetto veniva notificato a DEBITRICE in data 17.1.2017 ed al omissis, ex art. 143 c.p.c., in data 23.2.2017, contenente l’intimazione del pagamento della somma complessiva di € 205.424,36= oltre successive occorrenze e con cui si preannunciava l’esecuzione forzata per espropriazione, in caso di mancato pagamento; che anche il predetto precetto rimaneva infruttuoso, non essendo state pagate le somme precettate; che in data 13.11.2017 la Banca ALFA riceveva, in qualità di creditore iscritto, avviso ai sensi dell’art. 498 c.p.c. da parte della Banca BETA, quale creditore procedente nella procedura esecutiva n. omissis pendente innanzi al Tribunale Civile di Velletri Sezione Esecuzioni Immobiliari promossa nei confronti del omissis; che l’istante, alla data del 20.11.2017, risultava creditore in forza del suddetto titolo esecutivo dell’importo di € 218.170,21= (di cui € 162.342,58 di capitale residuo, € 48.275,81=, rate mensili insolte ed € 7.551,82 di interessi di mora e spese), oltre ulteriori interessi, spese e le competenze maturate e maturande, e pertanto in data 27.11.2017 spiegava intervento nella procedura esecutiva RGE n° omissis, chiedendo di partecipare, quale creditore ipotecario, alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita degli immobili pignorati in danno dell’esecutato; che in data 26.3.2018 la DEBITRICE si costituiva nell’esecuzione RGE omissis con ricorso in opposizione all’esecuzione e contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva; che con il predetto ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. la DEBITRICE deduceva la presunta “...Illegittimità e/o improcedibilità dell’esecuzione impugnata per opponibilità alla procedura esecutiva del diritto di abitazione sull’immobile pignorato di cui la ricorrente è titolare giusta trascrizione del verbale di separazione consensuale del 5.6.2012 del Tribunale di Velletri in data 2.10.2012 con formalità n. omissis, in data anteriore alla trascrizione del pignoramento ed alla iscrizione ipotecaria della Banca mutuante, creditrice procedente” e contestualmente chiedeva la sospensione della procedura esecutiva, l’accertamento dell’illegittimità e/o improcedibilità dell’esecuzione immobiliare nonché l’accertamento

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Enrico Colognesi, n. 990 del 1 luglio 2020

dell'opponibilità del diritto di abitazione alla procedura esecutiva e, per l'effetto, la dichiarazione di estinzione della stessa; che alla prima udienza di comparizione delle parti del 27.3.2018, il G.E. non riteneva opponibile il diritto di abitazione della DEBITRICE alla procedura e disponeva correttamente su impulso del creditore intervenuto BANCA ALFA la vendita del compendio pignorato; che il GE, come detto, così stabiliva: “ *attesa la opposizione di DEBITRICE, quale titolare di diritto di abitazione, che però è stato trascritto dopo quello dell'ipotecario intervenuto, e quindi non opponibile alla procedura.*”;

- che successivamente il G.E., su istanza dell'odierno opponente, con provvedimento del 12.7.2018 così stabiliva: “ *Il GE vista la allegata istanza sospensiva alla opposizione del terzo detentore del 26.3.2018, che veniva disattesa ritenendosi non opponibile alla procedura il diritto di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione dei coniugi, non trascritto, ovvero trascritto dopo il pignoramento od il diritto reale di garanzia dei creditori, come richiesto dalla opponente si fissa per la trattazione del merito della opposizione alla udienza del 5 dicembre 2018 ore 9,30, con termine fino al 5 settembre pv per l'introduzione del giudizio. Si comunichi alla opponente – Velletri, lì 12 luglio 2018 il GE*”

- che in data 5.9.2018, DEBITRICE, come rappresentata e difesa, ha notificato atto di citazione ex art 616 c.p.c. ai fini dell'introduzione del giudizio di merito a seguito di opposizione ex art. 615 c.p.c.

Che la opponente parte ritiene infondatamente illegittima l'esecuzione rubricata con RGE omissis promossa dalla Banca per l'opponibilità, alla procedura, del diritto di abitazione dell'immobile pignorato di cui la DEBITRICE è titolare, giusta trascrizione del verbale di separazione consensuale del 05.06.2012 del Tribunale di Velletri effettuata in data 2.10.2012 (form. omissis), avvenuta precedentemente alla trascrizione del pignoramento ed alla iscrizione ipotecaria, eseguita dal creditore procedente in data 17.9.2013 (form. omissis).

Parte attrice, tuttavia, non tiene in considerazione il legittimo intervento della BANCA ALFA avvenuto, come meglio specificato nelle premesse, in forza di un contratto di mutuo ipotecario garantito da ipoteca iscritta presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 2 in data 15.7.2008 (form. omissis) avvenuta precedentemente alla trascrizione del diritto di abitazione della ricorrente.

Ebbene, si pone all'attenzione del giudicante come la controparte, nel proprio atto introduttivo, non menzioni l'esistenza dell'ipoteca della BANCA ALFA in data antecedente rispetto al diritto vantato dalla ricorrente e, soprattutto, non tenga conto del fatto che è stato il creditore intervenuto BANCA ALFA e per essa la BANCA BETA a dare impulso legittimamente alla procedura, insistendo all'udienza del 27.3.2017 per la fissazione delle vendite.

Parte attrice era ben consapevole dell'inopponibilità del diritto di abitazione alla procedura esecutiva, proprio per effetto dell'ipoteca iscritta dalla odierna comparente. Infatti, il diritto di abitazione, di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l'iscrizione dell'ipoteca, non è opponibile al creditore ipotecario anteriore e la costituzione del diritto di abitazione è pertanto inefficace rispetto al creditore, anche intervenuto nella procedura esecutiva.

L'art. 2812 c.c. al primo comma, nella parte in cui dispone che il diritto di abitazione di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l'iscrizione dell'ipoteca, non è opponibile al creditore ipotecario anteriore, applica la disciplina già prevista dall'art 2644 c.c., e regola il caso di specie e soprattutto stabilisce, al secondo comma, che il creditore ipotecario anteriore può far subastare (vendere) la cosa come libera, che i diritti reali minori si estinguono con l'espropriazione del fondo e che i titolari sono ammessi a partecipare alla distribuzione del ricavato con un diritto di preferenza rispetto ad altri creditori. Il diritto di abitazione della DEBITRICE, nel caso in esame, è pertanto destinato ad estinguersi con l'espropriazione.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

La norma ha una vera e propria portata dispositiva, andando a disciplinare la vendita forzata del bene ipotecato con l'effetto dell'estinzione dei diritti reali di godimento e la disciplina dei diritti sul ricavato dei loro titolari. In particolare, se la costituzione del diritto di abitazione è stata trascritta in data successiva all'iscrizione ipotecaria, il creditore ipotecario anteriore potrà far vendere la proprietà del bene come libera da vincoli; mentre, se la costituzione del diritto di abitazione è stata trascritta in data anteriore all'iscrizione ipotecaria, e non è questo il caso, il creditore potrà far "subastare" la proprietà del bene, ma gravata dal diritto di abitazione.

Si evidenzia che il creditore intervenuto, ipotecario anteriore, può legittimamente dare impulso alla procedura esecutiva in luogo del creditore precedente, potendo far subastare l'immobile gravato dal diritto di abitazione come "libero". L'intervento del creditore ipotecario anteriore è considerato sufficiente alla vendita del bene come libera, ricollegando la vendita forzata all'ipoteca anteriore. Ed infatti l'Istituto di Credito, all'udienza fissata per la fissazione delle vendite, in forza di un titolo esecutivo e non contestato, ha dato esplicito impulso alla procedura, con tutte le conseguenze derivanti anche sotto il profilo pratico di sostenere l'onere delle spese di procedura.

Pertanto, si deve ritenere legittima l'autorizzazione alla vendita del bene pignorato e la prosecuzione della procedura esecutiva.

Sull'estinzione del diritto di abitazione, si porta all'attenzione del giudicante che è l'art. 2812 c.c., al secondo comma, stabilisce che i diritti di servitù, usufrutto, uso e abitazione si estinguono con l'espropriazione del bene e che i loro titolari sono ammessi a far valere le proprie ragioni sul ricavato con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei loro diritti (e quindi in genere con preferenza rispetto a tutti i soggetti che abbiano iscritto/trascritto atti successivamente alla propria trascrizione). L'azione esecutiva nel caso in esame è stata esercitata dalla BANCA 1 creditore ipotecario anteriore alla trascrizione della costituzione del diritto di abitazione e che lo stesso creditore munito di ipoteca anteriore ha chiesto all'udienza del 27.3.2017 la vendita del bene come libero ex art. 2812 c.c. e, pertanto, si può legittimamente affermare che il diritto di abitazione è praticamente estinto ai sensi dell'art. 2812, secondo comma, c.c. o comunque si andrà ad estinguere con il trasferimento all'aggiudicatario del bene staggito.

Si ribadisce che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla DEBITRICE è opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2644 cod. civ. e ne consegue che, anche quando trascritto, la trascrizione non ha effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi, ma la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale non è opponibile al creditore ipotecario che abbia iscritto la sua ipoteca sull'immobile prima della trascrizione del detto provvedimento. L'inopponibilità sta a significare che il creditore ipotecario può far subastare l'immobile come libero, in quanto il diritto del coniuge assegnatario trascritto dopo l'iscrizione dell'ipoteca non può pregiudicare i diritti del titolare della garanzia reale.

In conclusione quindi, si può affermare che al coniuge assegnatario gli saranno opponibili i diritti trascritti o iscritti prima del provvedimento di assegnazione, ai sensi dell'art. 2644 cod. civ. Così, nei confronti del creditore ipotecario che ha trascritto l'ipoteca sull'immobile prima della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.

E concludeva:

1. nel merito, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto con ogni conseguenza di Legge;

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Enrico Colognesi, n. 990 del 1 luglio 2020

2. *nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse istanze, con ogni riserva di gravame, accertare e dichiarare comunque l'inopponibilità del diritto di abitazione della ricorrente alla procedura esecutiva RGE omissis e, per l'effetto, dichiarare la prosecuzione della stessa con ogni conseguenza di Legge.*

3. *con vittoria delle spese e competenze di causa oltre al rimborso forfettario ex art. 2 del d.m. 55/2014, Iva e CAP come per legge”.*

Il giudizio di opposizione veniva istruito a mezzo di esclusivo deposito di documentazione, e trattenuto in decisione, con concessione di termini ex art.190 c.p.c., alla udienza del 5 febbraio 2020, sulla scorta delle conclusioni delle parti, come da verbale di udienza di pari data in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La proposta opposizione, da qualificarsi retamente quale opposizione non alla esecuzione, ma quale opposizione di terzo, in quanto proveniente non dal soggetto esecutato ma da altro soggetto in qualità di preteso proprietario o comproprietario, ed anche in veste di occupante del bene immobile, pignorato nell'ambito della predetta esecuzione immobiliare, è apparsa invero, sebbene non inammissibile, attesa la carenza di nullità nell'atto introduttivo, e la sanatoria della irregolarità della notificazione, avvenuta presso il procuratore costituito e non presso la sede degli istituti di credito creditori, costituito quello intervenuto ma sostanzialmente interessato alla sua prosecuzione, in quanto portatore di credito ipotecario di primo grado, e compiutamente difeso anche nel merito della causa, peraltro quanto ai motivi della stessa, comunque completamente infondata e da disattendere;

Va reiterata, infatti, la decisione ed il percorso argomentativo seguito dal GE, in ordine alla mancata opponibilità del diritto di abitazione stabilito nell'anno 2012 in sede di separazione dei coniugi, in relazione ad un bene che era infatti gravato, come allegato, fin dall'anno 2008 da ipoteca, in favore di uno dei creditori, sebbene non il precedente, intervenuto nella citata procedura immobiliare;

Quanto, invero, alla dedotta opponibilità del suo diritto di abitazione in virtù di assegnazione in sede di separazione dei coniugi dinanzi questo Tribunale, la domanda medesima, che non esclude comunque la possibilità per il creditore di porre in vendita il bene, eventualmente gravato dal, temporalmente limitato, diritto di natura personale in favore di genitore affidatario o domiciliatario della prole minore, o non autosufficiente, tale domanda involge, a seguito dello intervenuto ingresso nella procedura anche tra gli altri della BANCA ALFA, anche la posizione di tale creditore ipotecario, in ordine al cespite di via omissis.

Come è noto, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, emesso in sede di procedimento per separazione dei coniugi, conferisce un diritto personale di godimento che, laddove trascritto nei RR.II., è da considerarsi opponibile, anche e solo agli eventuali terzi acquirenti dell'immobile che abbiano trascritto successivamente il loro acquisto, ed anche oltre il novennio (giurisprudenza costante, vedi Cass.1258\93, 5236\94, 5902\95, 7680\97, 4529\99, 11096\02, 4719\06); tale titolo resta dunque valido ed opponibile fino alla revoca o modifica del provvedimento di assegnazione, ovvero fino al venire meno della sua naturale durata, costituita dal raggiungimento della maggiore età del figlio affidato al coniuge assegnatario dell'immobile, tale costituendo la finalità della predetta assegnazione, ovvero quella di evitare al figlio minore l'allontanamento dall'ambiente domestico in cui era fino ad allora cresciuto (così Cass.12705\03); nella specie, poi, nulla essendo stato documentato sulla esistenza di prole minore o non autosufficiente, come emerso, dei coniugi (sul punto, invero, neppure in realtà il verbale di separazione consensuale omologata dei due coniugi è stato allegato), il diritto medesimo potrebbe anche considerarsi essere venuto ormai meno, come non notato invece dal GE nella sua ordinanza che rigettava la chiesta sospensione della procedura esecutiva, per (asserita) illegittimità della procedura, che invece comunque ben

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Enrico Colognesi, n. 990 del 1 luglio 2020

potrebbe proseguire per la vendita comunque (almeno) della nuda proprietà del bene (laddove si dovesse pure apprezzarsi la esistenza di un diritto di godimento opponibile ai creditori ed allo eventuale aggiudicatario all'asta), per cui mai potrebbe essere accolta, in ogni caso, una richiesta estintiva della procedura esecutiva.

Nella specie, però, si nota, in primo luogo che tale assegnazione, del giugno dell'anno 2012, e trascritta nell'ottobre dello stesso anno 2012, è pacificamente intervenuta dopo la iscrizione della ipoteca della intervenuta BANCA (2008), ma anche della ipoteca legale della allora Equitalia (sempre del 2008, come si ricava dagli atti, in quanto anche tale creditore citato nella procedura esecutiva quale creditore iscritto, ed invero intervenuto in quanto ancora portatore di credito verso il titolare dell'immobile in oggetto) sebbene prima del pignoramento (del 2017), effettuato da altro creditore pure ipotecario, non sia in ogni caso opponibili ai creditori della procedura esecutiva, per la presenza fra essi della citata intervenuta banca, e quindi di conseguenza al successivo acquirente nell'ambito della stessa procedura, pur non potendosi ad oggi procedere con la liberazione dell'immobile, laddove ancora da considerarsi perdurante il diritto di abitazione per esigenze della prole.

Fuori luogo è poi il richiamo alla norma dell'art.1599 c.c. che concerne il diverso caso della locazione, anteriore alla vendita a titolo particolare, quale non è da considerarsi l'acquirente nell'ambito di procedura espropriativa che acquista il bene depurato da pesi ed oneri, in quanto nella circostanza non si rinviene neppure un titolo assimilabile alla locazione a favore dello opponente.

Va poi rilevato che la BANCA, come rappresentata, era titolare di un credito garantito da ipoteca iscritta nell'anno 2008, quindi diversi anni prima del provvedimento di assegnazione in favore della opponente e della trascrizione dello stesso.

Sul punto in giurisprudenza è ormai prevalente la ritenuta inopponibilità dell'assegnazione della casa coniugale trascritta successivamente all'iscrizione di ipoteca sul medesimo immobile – (vedasi di recente in termini, Trib. Verona 24.04.2015).

Il Tribunale di Verona conferma il proprio orientamento circa la non opponibilità del diritto di abitazione della casa coniugale assegnata in sede di separazione quando la procedura esecutiva trova titolo in un'ipoteca iscritta in epoca anteriore. Nel 1999 due coniugi acquistano in comproprietà un immobile e iscrivono su di esso ipoteca a garanzia del mutuo fondiario aperto presso la Banca X. Sette anni dopo, e dunque nel 2006, si separano consensualmente: la casa familiare viene assegnata alla moglie e il relativo provvedimento di omologa viene trascritto nel 2007.

Tuttavia, nel 2008, la Banca garantita dalla predetta ipoteca agisce in giudizio contro i coniugi pignorando l'immobile ipotecato in cui vivono la signora e i tre figli minori. Nel 2014, in seguito all'assunzione dei provvedimenti previsti ex art. 569 c.p.c., un terzo acquirente si aggiudica l'immobile e il Tribunale ordina che l'aggiudicatario venga ammesso nel pieno possesso dello stesso. L'esecutata presenta allora istanza di sospensione dell'ordine di liberazione sostenendo la prevalenza del proprio diritto di abitazione ed invocandone, in particolare, la natura di diritto personale di godimento che, in quanto tale, non sarebbe assoggettabile alla disciplina di cui all'art. 2812 c.c..

Il Tribunale respinge l'istanza proposta dall'esecutata e accoglie invece la tesi di controparte secondo cui il diritto di abitazione/assegnazione della casa familiare non è opponibile all'ipotecario il cui diritto sia stato iscritto precedentemente, confermando così l'ordine di liberazione dell'immobile. La soluzione della complessa vicenda in questione ruota attorno alla natura giuridica del diritto di abitazione della casa familiare, diritto che è oggi espressamente trascrivibile ex art. 155 quater c.c..

Un primo aiuto nella comprensione della decisione assunta dal Tribunale di Verona si ricava dall'esame della peculiare posizione assunta, nel caso di specie, dall'esecutato il quale si

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Enrico Colognesi, n. 990 del 1 luglio 2020

ritrova ad essere, allo stesso tempo, anche assegnatario della casa familiare. A riguardo, la Cassazione aveva invero già chiarito che l'opponibilità del diritto di abitazione rispetto al pignoramento immobiliare trascritto successivamente, rileva fintantoché l'assegnatario non sia parte nel medesimo processo espropriativo (Cass. Civ. Sez. III, n. 15885/2014).

Va, pertanto rigettata la proposta opposizione alla esecuzione, e la parte opponente, inutilmente perdurante nelle sue richieste anche in questa sede, condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della sola costituita controparte, come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del sottoscritto G.U., definitivamente pronunciando, sulle domande proposte, nell'ambito della opposizione di terzo alla esecuzione n. omissis RGEI di questo Tribunale, da opponente nei confronti di BANCA come rapp.ta, ed altri, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:

- rigetta la opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore delle costituita controparte, liquidate in complessivi euro 2.400,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie su imponibile come per legge.

Velletri, li 29.6.2020

Il Giudice
dr. E. Colognesi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*